

È illegittimo, in relazione agli art. 3, 24 e 113 cost., l'art. 22 commi 4 e 5 l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede, a richiesta dell'opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un Comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione (*anche a mezzo di fax o per via telematica all'indirizzo elettronico*) ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria. Corte Costituzionale, 22/12/2010, n. 365

Del resto l'art. 22 cit. è stato abrogato e l'art. 6 D. Lgs. 150/11 non tratta di modi notifica.

Taluno, in assenza di fax o mail, impone comunque la notifica dell'udienza a mezzo Uff. Giud. alla residenza e non presso la cancelleria (domicilio virtuale, che in effetti non esiste più per l'abrogazione dell'art. 22).